CAMERA DEI DEPUTATI N. **6408**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

(Relatore: **FRAU**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 29 settembre 1999 (v. stampato Senato n. 4101)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

—

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci – TIR – conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 settembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6408 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

FRAU, *Relatore*.

ALLEGATO

La Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci accompagnate dal *carnet* TIR, ratificata ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 706, è nata con lo scopo di facilitare i trasporti internazionali di merci con veicoli stradali, di migliorare le condizioni di trasporto, di semplificare ed armonizzare le formalità amministrative nell'ambito dei trasporti internazionali, con particolare riguardo alle frontiere, nella consapevolezza che essa costituisce un fattore essenziale per lo sviluppo della reciproca collaborazione.

La Convenzione disciplina quindi i trasporti di merci attraverso una o più frontiere con veicoli stradali, autotreni o contenitori a condizione che una parte del percorso tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia effettuato su strada.

La crescente importanza e lo sviluppo dei trasporti di merci su strada hanno determinato la necessità di una profonda revisione di tale Convenzione per adeguarla alle mutate esigenze del commercio internazionale e per contrastare le frodi commesse nel settore doganale.

Da parte italiana sono state, quindi, presentate, negli opportuni fori, delle proposte di modifica che sono state approvate dal competente gruppo di lavoro operante nell'ambito del Comitato trasporti interni della Commissione economica per l'Europa *(Commission èconomique pour l'Europe – ECE)* delle Nazioni Unite nel giugno del 1997.

Gli emendamenti di cui sopra, recepiti in un documento denominato Annesso 2, riguardano, in particolare, la modifica dei seguenti articoli della Convenzione:

articolo 6 (emendamento al comma 1 e inserimento dei commi 3, 4 e 5). Si prevede che un'autorizzazione ad emettere dei *carnet* TIR può essere concessa sia alle associazioni che alle persone fisiche che intendono utilizzare tale regime TIR, prevedendo per queste ultime una particolare procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione;

articolo 38 (emendamento al comma 2). La modifica del comma 2 prevede di sveltire ed armonizzare le procedure di esclusione di un soggetto dal regime TIR al fine di una migliore prevenzione delle frodi e per coinvolgere l'istituenda Commissione esecutiva TIR;

articolo 42-*bis*. – La nuova norma contempla la possibilità per gli Stati Parte della Convenzione TIR di introdurre a livello nazionale ulteriori misure di controllo delle procedure doganali previo parere della Commissione esecutiva TIR che valuterà la loro compatibilità con le norme della Convenzione stessa;

articoli 58-*bis* e 58-*ter*. – Si è ritenuto necessario inserire tali nuovi articoli per un migliore collegamento tra il Comitato amministrativo TIR, organo principale già esistente, e la Commissione esecutiva TIR, organo sussidiario, di nuova istituzione, che opererà su delega del Comitato amministrativo nella realizzazione dei compiti che le saranno affidati nel rispetto della Convenzione.

Si prevede, inoltre, di emendare i seguenti Annessi alla Convenzione:

Annesso 8. – La modifica dell'Annesso 8 prevede l'inserimento dell'articolo 1-*bis* e degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13. Tali articoli disciplinano la composizione, la funzione e le norme che regolano la Commissione esecutiva TIR, organo sussidiario di nuova istituzione. Tale Commissione opererà nell'ambito del Comitato amministrativo ed avrà compiti di supervisione, di indirizzo e di controllo della gestione TIR nei singoli Paesi, favorendo una uniforme applicazione delle norme tra tutte le Parti contraenti;

Annesso 9. – L'inserimento nella Convenzione TIR dell'Annesso 9 si è reso necessario per dare pratica attuazione ai princìpi enunciati nell'articolo 6. Nella parte prima dell'Annesso 9 vengono dettate le condizioni ed i requisiti minimi che debbono possedere le Associazioni per poter ottenere l'autorizzazione delle Parti contraenti al rilascio dei *carnets* TIR; nella seconda parte sono indicate le condizioni ed i requisiti minimi che debbono possedere le persone fisiche e giuridiche che intendano utilizzare i *carnets* TIR. Quanto sopra per realizzare una più efficace azione preventiva di contrasto alle frodi.

L'accettazione degli emendamenti in questione non comporta l'adeguamento di norme nazionali esistenti e non contrasta con la vigente legislazione comunitaria; infatti l'Unione europea, pur partecipando ai lavori dell'ECE, non ha diritto di voto e non può rappresentare gli Stati membri.

Le competenti autorità precisano che, a seguito dell'accettazione degli emendamenti in questione, il nostro Paese sarà tenuto, al fine di tutelare gli interessi nazionali nel settore, a partecipare con propri funzionari alle varie funzioni che saranno indette dal Comitato trasporti interni dell'ECE.

Ciò significa che il Ministero delle finanze dovrà poter disporre dei fondi necessari per la liquidazione delle missioni ai propri funzionari.

Si rinvia, per la quantificazione dettagliata delle spese alla relazione tecnica che completa la documentazione necessaria per l'inizio dell'*iter* di ratifica previsto dal nostro ordinamento.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

fermo restando che gli oneri relativi agli anni 2000 e successivi si intendono posti a carico del Fondo speciale di parte corrente di cui al bilancio triennale 2000-2002.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci – TIR – conclusa a Ginevra il 14 novembre 1975, adottati dal Comitato amministrativo il 27 giugno 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 60 della Convenzione base.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 124 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-6408A
Lire 500